



## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: ATTO DI INTERVENTO AD ADIUVANDUM AL RICORSO RGR N. 218/2017 PROPOSTO DAL COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE NANTI IL TAR LIGURIA PER L'ANNULLAMENTO DELLA DGR LIGURIA 30 DICEMBRE 2016, N. 1319 - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO E A RAPPRESENTARE IL COMUNE DI CASSANO SPINOLA NEL PROCEDIMENTO.

L'anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di luglio alle ore 17:30 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
<b>1</b>	<b>TRAVERSO Marco - Sindaco</b>	X	
<b>2</b>	<b>ALLIANO Giovanni - Assessore</b>	X	
<b>3</b>	<b>BOTTARO Luigi - Assessore</b>		X
	Totale	2	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. CACÒPARDO dr. Francesco con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il Signor TRAVERSO Marco - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che

- Il Comune di Cassano Spinola, situato nella parte meridionale del Piemonte orientale, è attraversato dal Torrente Scrivia, e che lo stesso – e le falde ad esso collegate – riforniscono anche la rete acquedottistica comunale;
- Nell'anno 2014 la Società ENERGA S.r.l. ha elaborato un progetto per la realizzazione, in Comune di Isola del Cantone, di un *“impianto per la produzione di energia elettrica da biogas derivante da trattamento anaerobico della frazione organica di rifiuti solidi urbani”*;
- Tale progetto prevede la realizzazione di un *“biodigestore”* anaerobico per la produzione di gas combustibile dalla fermentazione di Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU) e rifiuti speciali non pericolosi con una **capacità di “trattamento” elevatissima, pari a ben 33.000 tonnellate/anno** (per circa 90 t/giorno);
- Il sito in cui l'opera dovrebbe essere localizzata appare particolarmente “sacrificato”, trattandosi di un pianoro di modeste dimensioni, difficilmente accessibile, sito praticamente all'interno del letto del Torrente Scrivia, attraversato a sua volta da due rii “minori”, prossimo ad aree dall'elevata criticità geologica e situato a ridosso dell'Autostrada A7 e della Linea Ferroviaria Genova / Torino;
- Il progetto in parola –classificabile, a tutti gli effetti, quale impianto di smaltimento di rifiuti– è stato sottoposto dalla Società proponente a procedura di verifica – screening ex art. 10, L.R. n. 38/1998 e tuttavia, all'esito di un'approfondita istruttoria, è stato giudicato **del tutto negativamente dal competente settore della Regione Liguria**, la quale si è espressa con Decreto dirigenziale n. 3677 del 26 novembre 2015 concludendo, letteralmente, che **“il progetto di cui trattasi comport[a] impatti significativi e negativi sull'ambiente e non [è] dunque possibile esprimere la compatibilità ambientale”**;
- Per tale ragione alla Società ENERGA è stato imposto di avviare una completa procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, coinvolgendo in essa, oltre che il Comune di Isola del Cantone e la Città Metropolitana di Genova, anche la Provincia di Alessandria, stante il certo riverbero che la realizzazione dell'impianto avrebbe sui comuni piemontesi più vicini al confine;
- Il procedimento di VIA è stato dunque avviato e, nel corso del suo svolgimento, è stato possibile appurare come tutte le criticità già emerse nel corso dello “screening” sussistessero effettivamente e così, in particolare:
  - è stata accertata **la critica localizzazione del sito**, prossimo al Torrente Scrivia e soprattutto agli acquiferi (anche sotterranei) ad esso collegati, **esposti ad un elevatissimo rischio di contaminazione**;
  - è stata segnalata la sostanziale incompatibilità con il Piano metropolitano in materia di rifiuti adottato dalla Città Metropolitana, che NON prevede, in Comune di Isola del Cantone, la realizzazione di alcun impianto di trattamento anaerobico (men che meno con la capacità e le dimensioni di quello progettato, che sarebbe in grado, da solo, di trattare circa la metà del “fabbisogno” generato dalla Città di Genova);
  - è stata poi accertata, incidentalmente, la carenza di legittimazione della Società ENERGA ad avviare la procedura, essendosi appurato come essa neppure disponga dei terreni sui quali l'opera dovrebbe essere realizzata;

- Nonostante le molteplici criticità emerse, la proposta di ENERGA S.r.l. è stata accolta da una Valutazione d'Impatto Ambientale formalmente “positiva” con Delibera di Giunta Regionale n. 1319/2016;
- Temendo che dalla realizzazione dell'impianto possano derivare negative conseguenze per l'ambiente e per il proprio territorio, il Comune di Isola del Cantone, nel mese di marzo 2017, ha gravato i suddetti atti nanti il TAR Liguria con Ricorso iscritto all'RGR. n. 218/2017 chiedendo il loro annullamento;

### **Considerato che**

- L'ubicazione del biodigestore progettato dalla Società Energa s.r.l. è prevista in prossimità dell'alveo del Torrente Scrivia che, come noto, nasce dall'Appennino ligure per sfociare nel Po, attraversando vari Comuni della Provincia di Alessandria tra cui, per l'appunto, quello di Cassano Spinola;
- Le falde collegate a detto Torrente riforniscono anche la rete acquedottistica del Comune di Cassano Spinola ed è pertanto evidente che un ipotetico malfunzionamento od un guasto del biodigestore potrebbero produrre conseguenze negative sull'ecosistema dell'intera valle, ivi compreso il territorio del Comune di Cassano (che si trova “a nord” ed “a valle” rispetto al percorso del fiume), con conseguente pregiudizio anche per la salute dei suoi cittadini;

### **Ritenuto che**

- la realizzazione dell'impianto progettato da ENERGA S.r.l. potrebbe determinare, in potenza, conseguenze negative – seppur indirette – sull'ambiente e sul territorio del Comune di Cassano Spinola;
- di dover intervenire *ad adiuvandum* nel suddetto Giudizio RGR n. 218/2017 originariamente proposto dal Comune di Isola del Cantone;

**Visto** l'art. 28, comma 2, c.p.a. a mente del quale *“Chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall'esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova”*

**Visto** lo statuto comunale;

**Visti** i pareri favorevoli espressi sulla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

**Visto** altresì il parere favorevole espresso dal Segretario, ai sensi dell'art. 97, comma 2 D.Lgs. 267/2000 TUEL, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti,

Con voto unanime

### **DELIBERA**

la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

di autorizzare l'intervento ad adiuvandum del Comune di Cassano Spinola al ricorso R.G.R. n. 218/2017 proposto dal Comune di Isola del Cantone nanti il TAR Liguria per l'annullamento della D.G.R. Liguria 30 dicembre 2016, n. 1319;

di dare atto che questo Ente sarà rappresentato in giudizio, giuste deleghe da conferire da parte del Sindaco, dall'Avv. Emiliano Bottazzi del Foro di Genova, accordando allo stesso ogni facoltà prevista dalla legge, inclusa quella di farsi sostituire ed eleggendo domicilio, a tal fine, presso il di lui studio, Studio Legale Vallerga & Partners con sede in Genova, Via Martin Piaggio n. 17, int. 1/A-E;

di demandare al Funzionario Responsabile l'adozione del relativo provvedimento di spesa, sulla base del preventivo acquisito agli atti, nonché la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on line e sul sito web del Comune alla Sezione "Delibere - Determine" nonché nella Sezione "Amministrazione trasparente"-> Sottosezione "Provvedimenti di organi di indirizzo politico - amministrativi";

di dichiarare, ad unanimità di voti resi con successiva votazione, il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
f.to Marco Traverso

L'Assessore  
f.to Giovanni Alliano

Il Segretario Comunale  
f.to Cacòpardo Francesco

---

### **COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI**

(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale non viene data comunicazione per mancata designazione al momento del Capogruppo della sola maggioranza presente ed esonero da parte del Sindaco.

---

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io Sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 20/07/2017 all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 20/07/2017

Il Segretario Comunale  
f.to Cacòpardo Francesco

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

(Art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL 267/2000.

Addì, 20/07/2017

Il Segretario Comunale  
f.to Cacòpardo Francesco

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000.

Addì,

Il Segretario Comunale

---